



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO

Via Giuseppe Russo n. 6 87100 Cosenza

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEI CANALI CONSORTILI

Il Presidente

Dr. Salvatore Gargiulo

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

TITOLO II: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

TITOLO III: ITER ISTRUTTORIO E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (NULLA-OSTA)

TITOLO IV: VARIAZIONI, DINIEGHI, DISDETTE

TITOLO V: RESPONSABILITA' E SANZIONI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Finalità)

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare l'autorizzazione allo scarico nei canali consortili, secondo quanto previsto dall'art.166 del D.Lgs 152/2006.

La potestà del Consorzio di disciplinare, con provvedimenti di natura regolamentare, determinati argomenti di propria competenza fino a richiedere il pagamento di canoni o di diritti e spese determinati dai maggiori oneri ad esso derivanti dalle attività di terzi (persone pubbliche o private), discende dall'essere il Consorzio stesso Ente di Diritto Pubblico, in base all'art. 59 del R.D. 13.02.1933 n. 215 ed all'art. 862 c.c., con particolare competenza ed attribuzioni in materia di bonifica integrale (irrigazione e prosciugamento), di tutela delle relative opere e compiti di polizia idraulica ai sensi del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i..

L'autorizzazione è finalizzata allo scarico entro i canali consortili, ma non sostituisce in alcun modo l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla competente autorità provinciale che ne detiene quindi la titolarità per competenze ai sensi dell'art.75 del summenzionato D.Lgs 152/2006.

ART. 2

(Scarichi di acque reflue nei canali consortili)

L'imposizione da parte dei Consorzi di contributi per gli scarichi nei canali di bonifica è prevista dalla legislazione vigente ovvero dall'art.166, commi 3 e 4, del D.Lgs.n.152 del 3.04.2006, cosiddetto "Testo Unico Ambiente", il quale dispone che:

Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi [...] chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione,utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti

da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

Il contributo di cui al precedente comma è determinato dal Consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

ART. 3 **(Definizioni)**

Il presente Regolamento adotta la terminologia afferente gli scarichi secondo il significato assegnato dall'art.74 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce "*Scarico*" *qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.*

Il medesimo art.74 del Decreto Legislativo 152/2006 così classifica le acque reflue:

1. **Acque reflue domestiche** sono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2. **Acque reflue industriali**, sono quelle provenienti da edifici e/o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
3. **Acque reflue urbane**, sono il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

ART. 4 **(Acque di dilavamento)**

Alla stregua del presente Regolamento le acque meteoriche e di dilavamento non sono in se stesse considerate "scarico" nel concetto delineato formalmente dall'art.74, comma 1, lettera ff) del D.lgs 152/2006.

Pur tuttavia è da ritenersi che quando un'acqua meteorica va ad interessare, anche se in modo non preordinato e sistematico e quindi discontinuo, un'area soggetta ad attività produttive anche passive e trasporta con sé elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e diventa uno scarico vero e proprio che quindi deve

essere assoggettato alla disciplina degli scarichi. In conseguenza di ciò va censito ed è soggetto ad autorizzazione allo scarico nei canali consortili.

In tal caso quindi, l'acqua perde la caratteristica unica ed esclusiva di acqua meteorica e va a fondersi con gli elementi reflui (sistematici od episodici) dell'azienda, fungendo da vettore improprio per la convogliabilità diretta verso il corpo recettore.

Per quanto sopra enunciato, sono considerati scarichi anche le acque provenienti da attività zootecniche.

ART. 5

(Diritto all'autorizzazione)

Il Consorzio concederà autorizzazioni allo scarico, per qualsiasi tipo di acqua reflua (artt. 3 e 4 del presente Regolamento), a condizione che queste rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente e sempreché non vi siano condizioni tecniche ostative tali da costituire pericolo per la qualità del corpo idrico recettore finale.

Le autorizzazioni vengono accordate in osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto di autorizzazione.

Ogni immissione al di fuori delle bocche di scarico impiantate è vietata.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 6

(Criteri per la determinazione del contributo)

Ai fini della determinazione del contributo allo scarico nella rete dei canali consortili, si ritiene congruo considerare che il medesimo sia funzione della tipologia del canale, della tipologia dello scarico (acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque reflue urbane) e ancora della distanza dal recettore finale ovvero dalla percorrenza dello scarico nel canale medesimo.

In definitiva, vale la relazione di seguito

$$\text{Contributo_scarico} = f(\text{tipologia canale, tipologia scarico})$$

ART.7

(Calcolo del contributo)

Per quanto enunciato al precedente articolo 6, il contributo allo scarico è dato dalla seguente espressione:

$$\text{Contributo_scarico} = C_S = F_C + F_S$$

dove:

F_C è il fattore del canale;

F_S è il fattore dello scarico

Il termine F_C assumerà un valore differente, per come definito al successivo articolo 8 riguardante le tariffe adottate, a seconda della tipologia di canale consortile, ovvero:

F _C = fattore del canale	
F _C A1	Canali in terra battuta con larghezza alla base inferiore a 1 m
F _C A2	Canali in terra battuta con larghezza alla base superiore a 1 m
F _C B1	Canali tombinati di diametro inferiore a 1m
F _C B2	Canali tombinati di diametro superiore a 1m
F _C C1	Canali in cemento con larghezza alla base minore o pari a 1 m
F _C C2	Canali in cemento con larghezza alla base compresa tra 1 e 3 m
F _C C3	Canali in cemento con larghezza alla base superiore a 3 m

Il termine F_S è riferito agli scarichi secondo le tipologia di cui al precedente art.3 e cioè:

F _S = fattore di scarico	
F _S 1	Scarichi di acque domestiche
F _S 2	Scarichi di acque industriali
F _S 3	Scarichi di acque urbane

ART. 8

(Tariffe applicate)

Le tariffe applicate sono le seguenti:

F _C = fattore del canale	
F _C A1	€ 40,00
F _C A2	€ 50,00
F _C B1	€ 80,00
F _C B2	€ 90,00
F _C C1	€ 100,00
F _C C2	€ 200,00
F _C C3	€ 300,00

F _S = fattore di scarico	
F _S 1	€ 60,00
F _S 2	€ 200,00
F _S 3	€ 300,00

ART. 9

(Validità delle Tariffe)

Le tariffe sono stabilite annualmente con deliberazione della Deputazione Amministrativa entro il 31 dicembre di ogni anno, la cui applicabilità sia riferita al successivo anno solare.

La Deputazione stessa potrà confermare quelle definite al precedente art.8 oppure modificarle in funzione delle spese di manutenzione occorse e/o previste per l'annualità di riferimento.

TITOLO III

ITER ISTRUTTORIO E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (NULLA-OSTA)

ART. 10

(Tipo di autorizzazione e durata)

Le autorizzazioni si distinguono in :

- a- provvisorie
- b- definitive

Le autorizzazioni **provvisorie** sono definite tali se finalizzate ad attività non stabili e che abbiano durata inferiore a 1 anno solare.

Le autorizzazioni **definitive** sono invece riferite ad attività stabili che abbiano durata superiore ad 1 anno solare.

Queste ultime hanno durata quinquennale, possono avere inizio in qualsiasi giorno dell'anno e la validità si intende a tutto il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio.

In particolari situazioni, il Consorzio potrà accordare durate diverse, da stabilirsi caso per caso.

ART. 11

(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di autorizzazione dovrà essere redatta dal proprietario dell'immobile in conformità ad apposito modulo rilasciato dal Consorzio (*mod Sc-A*), allegata al presente Regolamento e sottoscritta dal richiedente e/o dal suo legale rappresentante.

Essa dovrà contenere:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica e residenza del richiedente;
- indicazione del canale per il quale è richiesta l'autorizzazione, durata pluriennale e/o annuale, frequenza dello scarico, natura e portata dello stesso;
- corografia dell'intervento da eseguire in scala 1:25.000;
- planimetria delle opere e ubicazione del punto di scarico restituita su C.T.R. al 5.000;
- estratto catastale e/o visura catastale delle particelle interessate all'intervento;

- dichiarazione di insussistenza del pericolo di dilavamento da sostanze pericolose e/o nocive;
- dichiarazione di avere preso esatta conoscenza del presente regolamento e di accettare tutte le condizioni presenti;
- impegno a corrispondere al Consorzio il canone annuo per l'intera durata dell'autorizzazione concessa;
- documento di riconoscimento del richiedente e/o legale rappresentante.

ART. 12

(Valutazione dell'istanza)

L'istanza così prodotta, è esaminata dall'Ufficio competente nei successivi sessanta giorni, che provvederà ad effettuare la verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni necessarie al completamento dell'istruttoria.

A seguito di ciò il Consorzio rilascerà al richiedente un Parere favorevole o sfavorevole allo scarico.

Lo stesso Parere sarà trasmesso per conoscenza anche all'Ente competente (Amm.ne Provinciale) per l'autorizzazione allo scarico, per gli adempimenti conseguenti.

ART. 14

(Condizioni per il rilascio del Nulla Osta)

L'autorizzazione allo scarico (Nulla-Osta) è rilasciata subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. che il richiedente abbia ottenuto tutti i permessi, autorizzazioni, licenze e concessioni prescritte dalla legge. Esso stesso è individuato quale rimane unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei soggetti deputati al rilascio delle medesime autorizzazioni;
2. che vengano rispettate le condizioni vigenti in materia di polizia idraulica;
3. che il legale rappresentante della società e/o utente richiedente, rimanga unico ed esclusivo responsabile per danni a persone o cose conseguenti l'esercizio dell'opera,
4. che la quantità e la qualità dello scarico immesso non alteri il deflusso minimo vitale del canale determinato secondo le vigenti normative in materia;
5. che eventuali inquinamenti dovuti a dolo e/o negligenza sono da attribuirsi esclusivamente alle attività svolte dalla ditta richiedente sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità in merito;
6. che il richiedente sottoscriva il disciplinare di autorizzazione allo scarico nei canali consortili secondo l'apposito modello *Dis-Sc. 1*;

ART. 15

(Richieste integrative)

Il Consorzio, qualora lo ritenesse opportuno, si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa necessaria per la valutazione delle condizioni di scarico richieste.

Qualora lo scarico venga autorizzato entro canali di irrigazione, allora il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere gli esami batteriologici delle acque di scarico all'A.S.P. di competenza addebitandone le spese al richiedente.

ART.16

(Versamento cauzionale)

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (Nulla-Osta) è subordinato oltre che al versamento della prima annualità del canone individuato con i criteri di cui al Titolo II del presente Regolamento, anche al versamento del deposito cauzionale stabilito per ciascuno scarico in € 200,00 per eventuali danni che dovessero essere provocati alle opere consortili.

Tale deposito cauzionale sarà restituito al richiedente allo scadere della durata dell'autorizzazione.

ART. 17

(Rilascio del Nulla-Osta)

Solo dopo che il richiedente abbia ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti, e dopo la sottoscrizione del disciplinare allo scarico nei canali consortili si procede al rilascio definitivo dell'autorizzazione (Nulla-Osta).

La Deputazione Amministrativa del Consorzio approva con propria deliberazione il Nulla-Osta ai sensi del vigente Statuto Consortile.

A seguito di ciò il medesimo è inviato in duplice copia alla ditta richiedente per l'accettazione definitiva delle clausole in essa contenute, nonché per l'adeguamento e il rispetto delle prescrizioni stabilite.

Nel medesimo Nulla-Osta è indicato l'importo del canone allo scarico e il deposito cauzionale, nonché le modalità di versamento.

L'autorizzazione allo scarico si intende definitivamente rilasciata a seguito della ricezione da parte del Consorzio del Nulla-Osta sottoscritto dalla ditta richiedente per accettazione, nonché dell'attestazione di avvenuto versamento del canone dovuto riferito alla prima annualità e del deposito cauzionale.

La mancanza di uno di questi due requisiti, dispone di fatto la revoca dell'autorizzazione.

Copia dello stesso atto è trasmessa per conoscenza entro 10 giorni anche all'Amm.ne Provinciale.

ART. 18

(Decorrenza dei termini)

I termini di durata dell'autorizzazione allo scarico si intendono decorrenti dalla ricezione della documentazione di cui al precedente art. 17.

TITOLO IV

VARIAZIONI, DISDETTE, DINIEGHI

ART. 19

(Diniego dell'autorizzazione)

Il Consorzio, previo accertamento, potrà respingere la domanda di autorizzazione e subordinare l'accoglimento alle prescrizioni delle leggi vigenti e del presente Regolamento, tenuto conto degli standard contenuti nel D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Il diniego sarà motivato e comunicato per iscritto sia la richiedente sia all'Ente di competenza per il rilascio definitivo dell'autorizzazione allo scarico (Amm.ne Provinciale – Settore Demanio e Ambiente Idrico).

ART. 20

(Disdetta dell'autorizzazione)

Gli utenti che non intendono rinnovare l'autorizzazione almeno 90 giorni prima della scadenza, ovvero entro il 30 settembre, devono inoltrare richiesta al Consorzio. In mancanza di disdetta l'autorizzazione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello

fissato nell'atto di autorizzazione preesistente ed alle stesse condizioni, fatta salva la facoltà del Consorzio di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento.

ART. 21

(Cambiamento di proprietà)

I contratti di autorizzazione non potranno intendersi risolti per il fatto che l'Azienda si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari.

Il precedente proprietario e i suoi eredi saranno responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dall'autorizzazione in atto fino alla sua scadenza e fino a che i nuovi proprietari od usufruttuari non assumeranno detti obblighi.

La voltura dell'autorizzazione al nuovo proprietario avrà vigore nel momento in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

ART. 22

(Variazioni quali-quantitative)

La rete per lo scarico privato di acqua meteorica e la relativa manutenzione sono eseguite a cura e a spese dell'utente su disposizioni e prescrizioni dettate dal Consorzio.

Qualsiasi variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque immesse, o dal punto di immissione, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione al Consorzio da parte dell'utente.

Il Consorzio valuterà se la variazione possa essere considerata una integrazione non sostanziale, oppure debba prodursi nuova istanza di autorizzazione allo scarico.

-

TITOLO V

RESPONSABILITA' E SANZIONI

ART. 23

(Scarichi abusivi)

Nel caso scarichi e/o allacci abusivi comportante anche danni prodotti alle opere consortili, si applicherà una sanzione che sarà stabilita da parte della Deputazione Amministrativa dell'Ente pari a € 1.000,00 oltre il doppio del valore del danno arrecato.

ART. 24

(Infrazioni)

Nel caso di mancata osservanza degli impegni sottoscritti o di modifica dello scarico si applicherà una penale che sarà stabilita da parte della Deputazione Amministrativa dell'Ente pari a € 1.000,00 oltre il doppio del valore del danno arrecato.

Inoltre il Consorzio ha facoltà di revocare l'autorizzazione concessa con le conseguenze di cui all'art. 27 (risoluzione del diritto delle autorizzazioni), ultimo comma.

Qualora l'utente non assolva al pagamento delle penali applicategli e non adempia alle prescrizioni adottate dal Consorzio, quest'ultimo può intercettare definitivamente l'immissione delle acque revocando l'autorizzazione con le conseguenze di cui al successivo art. 25.

ART. 25

(Superamento dei limiti di accettabilità)

Nel caso di scarico entro canali utilizzati anche a scopo irriguo e/o prettamente adibiti all'uso irriguo, qualora in base alle determinazioni analitiche e/o rilevazioni effettuate, il Consorzio dovesse accertare il superamento dei limiti previsti dal vigente D.Lgs 152/2006, questo

diffiderà formalmente l'utente invitandolo a rientrare nel termine perentorio di tre giorni nei limiti ammessi.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consorzio provvederà ad interrompere immediatamente l'immissione dell'acqua nel canale consortile.

In ogni caso il Consorzio ha la facoltà in caso di sanatoria di scarichi abusivi di aumentare fino a tre volte la tariffa di cui all'art. 8, relativamente all'intero periodo in cui l'utente ha dato luogo a scarichi non autorizzati senza la necessaria autorizzazione al richiedente,fermo restante le sanzioni danni di cui all'art.23.

ART. 26

(Verbale di infrazione)

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento saranno constatate dal personale addetto del Consorzio stipulando apposito verbale di cui una copia sarà contestualmente consegnata al titolare dell'autorizzazione.

ART. 27

(Risoluzione del diritto di autorizzazione)

Le autorizzazioni per scarichi di qualunque tipo si intendono risolte di diritto nel caso di cessazione di esercizio, opportunamente documentate da parte di Organi Ufficiali (Camera di Commercio, Autorità Giudiziaria ecc.).

In ogni caso, restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione dei crediti maturati. L'autorizzazione si intende inoltre revocata, senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio, allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'immissione dello scarico da almeno 2 annualità.

Il Consorzio, in tal caso, ha la facoltà di riscuotere in un'unica soluzione a titolo di penale, tutto l'importo del canone previsto, fino alla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 28

(Revoca delle autorizzazioni per abusi)

L'utente risponde di abusi nei confronti del Consorzio per tutto quanto non attinente l'autorizzazione all'allaccio per l'immissione delle acque nel canale quali ad esempio acque nere e tecnologiche, non previste dall'autorizzazione.

Il Consorzio, nei casi sopra menzionati, dispone l'immediata intercettazione degli scarichi e la revoca dell'autorizzazione.

La revoca dell'autorizzazione, nel caso previsto dal presente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine dell'autorizzazione, da corrispondersi in unica soluzione, a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso danni.

ART.29

(Comunicazioni all'Ente competente)

Il Consorzio provvederà ad inviare all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (Amm.ne Provinciale di Cosenza – Settore Demanio e Ambiente Idrico), oltre che il parere preventivo di autorizzazione allo scarico nei canali consortili (art.12), il N.O. (art.17) o il diniego dell'autorizzazione (art.19), anche tutto il Titolo V sulle Sanzioni e Responsabilità (artt.23-28).